



Distretto n. 1
Ambito Anglona-Coros-Figulinas



Comune di Osilo
Ente Capofila

REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO DEI VETTORI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO “NELLA RETE, DA UN NODO ALL'ALTRO”

**Approvato dalla Conferenza dei Servizi del PLUS del Distretto Socio-Sanitario n.
1 - Ambito Anglona-Coros-Figulinas, con il Verbale n. 1 del 19.10.2011.**

Art. 1 – Oggetto del servizio

I Comuni appartenenti al Distretto n. 1, Ambito Plus Coros-Anglona-Figulinas Anglona-Coros-Figulinas (Osilo, Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianos, Erula, Florinas, Laerru, Martis, Muros, Nulvi, Ossi, Perfugas, Ploaghe, S.M. Coghinas, Sedini, Sennori, Tergu, Tissi, Usini, Valledoria, Viddalba) promuovono una rete di offerte per il servizio di trasporto, destinato a disabili ed anziani impossibilitati a utilizzare i normali mezzi pubblici o che non siano in grado di utilizzare un proprio mezzo, mediante i vettori, privati e/o del terzo settore presenti nel territorio.

Il sistema di organizzazione del servizio sarà quello dell'accreditamento degli organismi in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento, secondo quanto previsto in materia dalla L.R. n. 23 del 23.12.2005.

Art. 2 - Finalità del servizio

L'obiettivo dell'accreditamento è quello di valorizzare e sviluppare le risorse della comunità, orientandole a una maggiore efficienza nei servizi attraverso un coordinamento unico che avrà il compito di supervisionare le singole realtà per ottimizzare i costi e ampliare la risposta ai bisogni sociali della cittadinanza.

A tal fine verrà redatto un Elenco unico sperimentale dei soggetti accreditati per l'erogazione del Servizio di trasporto/accompagnamento, all'interno del quale saranno specificate le caratteristiche e la gamma di servizi offerti da ciascun soggetto accreditato, per le diverse esigenze e tipologia di utenza e di territorio.

Art. 3 - Finanziamento del servizio

Il servizio sarà finanziato dai fondi che il PLUS Coros-Anglona-Figulinas stanzierà annualmente allo scopo, dalle quote che verranno poste a carico dell'utenza secondo il regolamento di accesso al servizio, nonché da eventuali risorse aggiuntive che i Comuni interessati intendessero conferire alla gestione associata al fine di potenziare il servizio nel proprio territorio.

I corrispettivi spettanti ai Soggetti erogatori, previa verifica documentale dei servizi resi, verranno liquidati con cadenza mensile posticipata dal Comune Capofila, nella sua veste di Ente gestore del PLUS Coros-Anglona-Figulinas.

Art. 4 - Caratteristiche e modalità di espletamento del servizio

Il servizio consiste nel trasporto di persone con ridotta autonomia, mediante l'utilizzo di mezzi privati di proprietà di soggetti profit e no profit (v. art.12 del presente Regolamento) presenti nel territorio, che siano stati accreditati allo scopo ed abbiano stipulato specifica convenzione con l'Ente gestore del PLUS Coros-Anglona-Figulinas.

Il servizio dovrà essere fornito secondo le modalità appresso specificate:

- i soggetti profit dovranno garantire esclusivamente il trasporto dell'Utente. In caso di minore o disabile grave il trasporto comprenderà anche un suo familiare e/o referente in qualità di accompagnatore;
- i soggetti no profit dovranno garantire il trasporto e contestualmente, dove richiesto, l'accompagnamento dell'Utente nei casi di minore o disabile grave;
- gli stessi soggetti, in caso di necessità, dovranno garantire l'accompagnatore sui mezzi dei soggetti profit alle condizioni di cui al successivo art. 20.

Per "trasporto" si intende solamente quello effettuato con il passeggero a bordo, dalla partenza fino al luogo di destinazione prevedendo, quando richiesto, anche il rientro.

Per "accompagnamento" si intende il sostegno fisico, morale e gestionale dell'Operatore all'Utente in tutti i casi in cui se ne prevede la necessità (es.: visite mediche, cure sanitarie, pratiche burocratiche) durante l'espletamento per cui è richiesto il trasporto e fino al rientro al proprio domicilio.

Il Servizio potrà essere occasionale o continuativo per cure o attività prolungate (fisioterapia, cure specialistiche, attività lavorative o culturali frequenti).

In un'ottica di ottimizzazione delle risorse a disposizione, e ove le tratte prenotate lo consentano, potrà prevedersi il trasporto di più utenti contemporaneamente. In ogni caso dovranno essere garantite le esigenze di ogni singolo utente.

Art. 5 - Mezzi previsti

Il servizio dovrà essere garantito con l'utilizzo dei seguenti mezzi:

- con auto o bus di massimo 14 posti per il trasporto di persone con disabilità motoria non grave;
- con auto o bus attrezzati per il trasporto di persone con disabilità motoria grave che necessitano del trasporto in carrozzina;
- con ambulanze per persone allettate o con disabilità motoria grave;

Il servizio si dovrà integrare, mediante un coordinamento da stabilire fra la Centrale operativa prevista dal presente Regolamento e gli organi gestionali dell'ATI aggiudicataria del SAD, con il servizio di trasporto così come previsto dal contratto stipulato con la stessa ATI.

Art. 6 - Centrale Operativa

L'intera organizzazione del servizio sarà coordinata e gestita per conto e in stretto raccordo con l'Ufficio di Piano del Plus di Osilo, da una Centrale Operativa che svolgerà i seguenti compiti:

- 1) Creazione di un database di tutti i **soggetti accreditati**, comprendente per ciascuno tutti i dati relativi alla propria disponibilità temporale, parco vetture, sede operativa unitamente a tutti gli elementi utili per agevolare la scelta più idonea in base alle necessità dell'Utente;
- 2) Creazione di un database di tutti gli **utenti**, a seguito di pratica istruttoria condotta dai Servizi Sociali dei singoli Comuni, e di *Certificazione di Accesso* rilasciata dall'Ufficio di Piano del Plus di Osilo. Oltre a tutti i dati relativi all'utente, il database dovrà contenere le quote di contribuzione a carico dello stesso, stabilite sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente;

- 3) Ogni azione volta al migliore incontro fra la “domanda” e l’offerta” del servizio, con la raccolta delle prenotazioni, la dislocazione dei mezzi, il coordinamento degli orari;
- 4) Tenuta di schede e registri aggiornati sui soggetti accreditati e sugli utenti, con resoconto mensile sulle corse, i chilometri percorsi, le quote a carico dell’utenza, da trasmettere mensilmente all’Ufficio di Piano ai fini delle liquidazioni dovute.

Art. 7 – Destinatari e modalità di accesso al servizio

Destinatari del servizio sono persone invalide o anziane che risiedono in uno dei 23 comuni del Plus Anglona-Coros-Figulinas, con difficoltà a deambulare ed in possesso di *Certificazione di Accesso* rilasciata dall’Ufficio di Piano del Plus di Osilo.

Per richiedere il servizio l’Utente, in possesso della Certificazione di accesso e già registrato nel database di cui al precedente art. 6, dovrà inoltrare richiesta telefonica direttamente alla Centrale Operativa, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data di utilizzo. La Centrale, valutate le esigenze rappresentate dall’utente, deciderà le modalità di erogazione dell’intervento contattando il mezzo e assicurando il servizio più idoneo.

Art. 8 - Tempi e modalità di erogazione del servizio

Il servizio sarà garantito dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 19 e il sabato dalle 6 alle 14. Il servizio non sarà erogato nei giorni festivi.

Di norma i servizi di trasporto saranno assegnati al soggetto con sede operativa nello stesso Comune di residenza dell’utente richiedente. Nel caso non ci dovessero essere risorse adeguate disponibili, la Centrale Operativa potrà rivolgersi a soggetti dei comuni confinanti.

In questo caso sarà conteggiata una indennità economica per il tragitto aggiuntivo (dalla propria sede operativa fino al comune di residenza dell’utente richiedente).

Per la richiesta del servizio il soggetto erogatore è contattato direttamente dalla Centrale Operativa in base alla disponibilità oraria, territoriale, di vetture dichiarata all’atto dell’accreditamento e alle esigenze manifestate dall’utente.

Art. 9 - Obblighi del personale

Durante l’erogazione del servizio l’autista è chiamato ad aiutare l’utente a salire e scendere dal mezzo. All’arrivo a destinazione si impegna a seguire le direttive della Centrale Operativa per poter lasciare l’utente solo presso la destinazione prevista, lasciarlo con i referenti autorizzati o accompagnarla presso eventuali altre destinazioni, diverse dal domicilio.

Ogni soggetto accreditato si dovrà impegnare ad effettuare il servizio garantendo le modalità di erogazione pattuite e a utilizzare il mezzo più idoneo in base alle condizioni fisiche e/o mentali dichiarate dall’utente secondo quanto richiesto dagli Operatori della Centrale.

I trasporti sono circoscritti al territorio della Provincia di Sassari e di pertinenza dell’ASL n. 1.

Art.10 - Norme di comportamento del personale

Durante lo svolgimento del servizio, il vettore ad esso preposto dal soggetto accreditato deve osservare le seguenti prescrizioni:

- Non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando i passeggeri privi di assistenza;
- Assicurarsi che i passeggeri salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;

- Mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei passeggeri e degli eventuali accompagnatori, nonché di collaborazione con il personale adibito dall’Ufficio di Piano di Osilo alla sorveglianza, all’accompagnamento o alla gestione del servizio;
- Tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- Non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- Non fumare sul mezzo;
- Effettuare un accurato controllo in merito alla presenza, sul mezzo di trasporto, degli utenti ammessi al servizio, il cui elenco viene trasmesso dalla Centrale Operativa;
- Osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
- Essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa.

La ditta accreditata si impegna a richiamare, multare, e se del caso, sostituire il dipendente che non osservi una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per il soggetto accreditato.

Art. 11 - Modalità di registrazione del trasporto

Effettuato il trasporto, l’autista deve compilare e firmare la scheda di trasporto in triplice copia, specificando: soggetto erogatore, nominativo dell’autista operatore, giorno, orario e luogo di partenza e di destinazione, automezzo impiegato, motivo del viaggio, nominativo dell’utente, km percorsi, eventuali tempi di attesa nell’erogazione di servizio.

La scheda di trasporto dovrà essere controfirmato dall’utente e inviato alla conclusione del viaggio via fax alla Centrale Operativa.

Una copia della scheda di trasporto deve essere consegnata all’utente fruitore; una seconda copia rimane al soggetto erogatore; la terza dovrà essere consegnata all’Ufficio di Piano presso il Comune Capofila del Plus Coros-Anglona-Figulinas

Art. 12 - Requisiti generali per l’accreditamento

Possono essere ammessi all’Elenco Unico di Accreditamento tutti i soggetti profit e no profit che siano in possesso dei requisiti appresso elencati, attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, e che dichiarino di assumersi tutti gli obblighi prescritti nella convenzione di accreditamento:

- a) essere un’organizzazione con personalità giuridica operante nel settore dei servizi oggetto del presente Regolamento;
- b) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii;
- c) inesistenza di impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione secondo quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 e dall’art. 1-bis della L. 383/2001 e ss.mm.ii.;
- d) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, e non essere soggetta ad alcuna delle predette procedure previste dall’art. 10 del D. Lgs. 65/2000;
- e) essere iscritto:
 - Per i soggetti profit e privato sociale no profit: alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) per categoria adeguata all’oggetto del servizio;
 - Per le cooperative, i consorzi di cooperative, i raggruppamenti temporanei di cooperative, all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, ai sensi della L. R. n. 16/97. Le cooperative che non operano nel territorio della regione Sardegna

- dovranno possedere i requisiti previsti per l'iscrizione al suddetto albo regionale;
- Per le cooperative, o consorzi di cooperative, o raggruppamenti temporanei di cooperative, all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D. M. 23.06.2004;
 - Per le cooperative o consorzi di cooperative: al Registro Prefettizio o nello Schedario Generale della Cooperazione o, ove istituito, nell'Albo delle Imprese Cooperative ex D.M. Attività Produttive 23.06.2004, indicando il numero di iscrizione;
 - Per le ditte no profit diverse dalle cooperative sociali, all'anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 460/1997;
 - All'Albo Regionale per gli enti di promozione sociale di cui alla L. 382/2000;
 - Nel caso di Organizzazioni di volontariato (ai sensi della Legge Regionale 1/2008): al Registro Generale Regionale del Volontariato;
- f) lo scopo sociale del soggetto richiedente l'accreditamento deve essere specifico per la tipologia di attività da accreditare e risultante da statuti, atti costitutivi ecc.;
- g) essere in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana, indicando il numero e la sede di iscrizione INPS e INAIL ai fini della richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- h) essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;
- i) applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti addetti ai servizi oggetto di accreditamento e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, i CCNL di settore;
- j) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e l'ottemperanza alle norme della Legge 68/1999;
- k) non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, Legge n. 383/2001 e s.m.i.; oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione della domanda di accreditamento.

La mancanza di uno qualunque dei requisiti sopraindicati comporterà l'esclusione dell'accreditamento. Parimenti, la mancanza di uno dei documenti richiesti comporterà l'esclusione, fatta salva la possibilità di integrare la documentazione incompleta.

I soggetti esclusi potranno ripresentare domanda solo dopo essersi adeguati ai requisiti richiesti.

Le domande di accreditamento e la relativa documentazione verranno esaminate e valutate da una apposita Commissione.

Art. 13 - Requisiti tecnici

Per ottenere l'accreditamento i concorrenti dovranno dimostrare di avere:

- a) un'esperienza di almeno 1 anno nel servizio oggetto del presente regolamento, maturata negli ultimi 3 anni in gestioni anche private;
- b) avere una sede operativa in uno dei comuni appartenenti all'ambito distrettuale Anglona-Coros-Figulinis ed essere dotata di fax;
- c) indicare un coordinatore/responsabile del servizio;
- d) essere disponibili - per almeno 8 ore giornaliere dal lunedì al sabato - ad accogliere le prenotazioni di servizio;
- e) attivare il servizio richiesto previo preavviso di non meno di 3 giorni lavorativi;

- f) impegnarsi a erogare il servizio secondo le richieste formulate dalla Centrale Operativa;
- g) mettere a disposizione un parco vetture, specificandone il numero e la tipologia (es. omologazione per trasporto disabili, allettati, carrozzine, numero di posti);
- h) garantire l'accompagnatore nei casi previsti;
- i) indicare i giorni e gli orari di disponibilità lavorativa;
- j) impegnarsi a rispettare ed osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni sugli utenti fruitori del Servizio, pervenute direttamente o fornite dalla pubblica amministrazione a norma del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii;
- k) impegnarsi a stipulare prima della sottoscrizione della convenzione di accreditamento polizza assicurativa R.C., infortuni conducente e copertura globale dei trasportati;
- l) esonerare le P.A. coinvolte nel presente progetto da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo derivante alle persone, alle strutture o cose a seguito dell'attività di trasporto e/o accompagnamento;
- m) produrre i reports di viaggio e consegnarli mensilmente all'Ufficio di Piano;
- n) collaborare con la Centrale Operativa e l'Ufficio di Piano sull'erogazione del servizio, fornendo periodicamente i reports di trasporto;
- o) comunicare alla Centrale Operativa qualsiasi variazione sulla propria struttura e sulla organizzazione del servizio di trasporto.

Art. 14 - Modalità di presentazione della domanda di accreditamento

Al fine di ottenere l'accreditamento, i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda all'Ufficio di Plus di Osilo, unitamente a tutta la certificazione richiesta come sopra specificata.

I moduli di domanda saranno reperibili presso l'Ufficio di Piano presso il Comune di Osilo, gli uffici dei Servizi Sociali di tutti i 23 Comuni appartenenti al Plus Coros-Anglona-Figulinas e sui siti web istituzionali di ogni singola Amministrazione comunale coinvolta.

Gli stessi, debitamente compilati accompagnati da tutta la documentazione necessaria, dovranno essere presentati in qualsiasi momento dell'anno all'Ufficio Protocollo del Comune di Osilo, via Sanna Tolu, n. 30 - 07033 OSILO (SS) a mezzo di servizio postale o mediante consegna a mano.

Il plico dovrà contenere all'esterno la dicitura *“Domanda per l'accreditamento dei soggetti erogatori del servizio di trasporto - Nella rete, da un nodo all'altro”*.

L'Ufficio di Piano, sulla base delle risultanze della valutazione della Commissione di cui al precedente art. 11, convocherà il soggetto ai fini della sottoscrizione della specifica convenzione.

Art. 15 - Durata dell'accreditamento

L'elenco Unico di Accreditamento, costituito dai soggetti che hanno sottoscritto apposita convenzione con l'Ente capofila, sarà pubblicato sul sito web del Comune di Osilo e su quello delle singole Amministrazioni Comunali facenti parte del Plus Anglona-Coros-Figulinas.

L'Elenco Unico di Accreditamento avrà la durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula della convenzione. I soggetti accreditati, allo scadere di tale data, dovranno presentare formale richiesta di rinnovo, documentando il permanere dei requisiti richiesti.

Ove prima della scadenza del triennio il soggetto accreditato perdesse uno qualunque dei requisiti richiesti, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente capofila, che adotterà i conseguenti provvedimenti amministrativi.

Art. 16 - Penalità a carico dei soggetti accreditati

L’Ufficio di Piano vigilerà sulla qualità dell’attività fornita da ogni singolo soggetto e sul mantenimento dei requisiti richiesti in sede di accreditamento per tutta la durata della convenzione. In caso di inadempienze, abusi, interruzioni nell’espletamento degli obblighi contrattuali l’Ufficio di Piano avrà facoltà di applicare delle penali o di revocare l’accreditamento per i casi più gravi come appresso elencato:

- ritardo sull’orario previsto di partenza: fra i 10 e i 30 minuti: € 30,00;
- ritardo tra i 30 minuti e i 60 minuti € 100,00;
- un ritardo oltre i 60 minuti è inteso come mancato servizio;
- mancata erogazione del servizio richiesto: € 200,00;
- mancata disponibilità nell’esecuzione del servizio senza preavviso e giustificato motivo: € 200,00;
- utilizzo di un mezzo non idoneo al trasporto richiesto: € 200,00;
- mancata presenza dell’accompagnatore nei casi richiesti: € 200,00;
- comportamento scorretto dell’autista nei confronti degli utenti del servizio: € 100,00;
- mancato supporto dell’autista al passeggero nella salita e nella discesa dal mezzo: € 200,00;
- guida pericolosa o non rispettosa della normativa del codice della strada: € 200,00.
- mancata comunicazione del venir meno di uno qualunque dei requisiti richiesti: revoca dell’accreditamento e incameramento della cauzione di cui al successivo art. 17.

La reiterazione di tali mancanze senza giustificato motivo per un numero massimo oltre le tre infrazioni, comporterà la revoca dell’accreditamento.

L’Ufficio di Piano procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati nel mese successivo all’inadempienza e/o sulla cauzione di cui al successivo art. 17.

L’applicazione delle penalità di cui sopra sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza. Il soggetto accreditato ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Entro ulteriori 10 giorni, l’Ente capofila, valutate dette controdeduzioni, avrà la facoltà di revocare o confermare la sanzione. Le controversie che eventualmente dovessero insorgere verranno regolate secondo quanto disposto dal successivo art. 22.

Art. 17 - Cauzione

A garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione di accreditamento, il soggetto accreditato costituisce a propria scelta o una cauzione o una fideiussione dell’importo di € 1.000,00 (euro mille).

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Ove utilizzata in tutto o in parte per le penalità di cui al precedente art. 16, la cauzione dovrà essere tempestivamente reintegrata dal soggetto accreditato, pena la revoca dell’accreditamento.

Art. 18 - Revoca dell'accreditamento

L'accreditamento può essere revocato ed il Patto di Accreditamento risolto, previa procedura istruttoria da parte dell'Ente capofila, nei seguenti casi:

- interruzione definitiva del servizio senza giusta causa;
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio stesso;
- perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per l'accreditamento;
- utilizzo del nome e del Logo di uno dei Comuni appartenenti all'ambito distrettuale del Plus Anglona-Coros-Figulinas per scopi propri o per campagne di raccolta fondi e comunque per motivi al di fuori del presente regolamento;
- valutazione negativa sulla qualità del servizio svolto, da parte dell'Ufficio di Piano a seguito di valutazioni di reclami formali da parte dei fruitori del servizio, dei servizi sociali dei singoli comuni, o della Centrale Operativa;
- richieste di pagamento e/o di offerte ai fruitori del servizio a fronte del trasporto effettuato per conto del Plus Coros-Anglona-Figulinas;
- la rinuncia reiterata della presa in carico senza giusto motivo del servizio richiesto dalla Centrale Operativa;
- la reiterazione delle inadempienze di cui al precedente art. 15, senza giustificato motivo, per un numero oltre le tre infrazioni;
- il mancato reintegro della cauzione di cui all'art. 16.

La revoca dell'accreditamento sarà preceduta da regolare comunicazione scritta con raccomandata A.R. di avvio del procedimento. Il soggetto accreditato ha facoltà di presentare proprie memorie e/o controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della comunicazione. Entro ulteriori 10 giorni, l'Ente capofila, valutate dette controdeduzioni, avrà la facoltà di confermare o meno la revoca. Le controversie che eventualmente dovessero insorgere in merito, verranno regolate secondo quanto disposto dal successivo art. 22.

In ogni caso, considerata la gravità delle inadempienze che producono la revoca dell'accreditamento, il soggetto accreditato verrà sospeso con effetto immediato, nelle more della decisione finale da parte dell'Ente capofila.

La revoca dell'accreditamento produce la cancellazione dalla lista dei soggetti accreditati. Il soggetto escluso non potrà presentare altra domanda di Accreditamento prima della decorrenza di almeno un anno dal provvedimento di revoca.

Il soggetto accreditato potrà richiedere la cancellazione dalla lista di accreditamento con un preavviso di 60 giorni dall'effettiva sospensione del servizio.

Art. 19 - Corrispettivi economici

I corrispettivi economici verranno liquidati dal Comune Capofila del Plus Coros-Anglona-Figulinas con cadenza mensile posticipata, previa presentazione da parte del soggetto accreditato di regolare fattura delle somme spettanti, unitamente al resoconto dettagliato dei servizi effettuati e alla copia dei singoli fogli di trasporto.

I pagamenti verranno effettuati secondo le seguenti modalità:

- qualora la Centrale Operativa richieda il servizio prenotando un mezzo per lo specifico trasporto, il servizio avrà un costo chilometrico indipendente dal numero dei passeggeri trasportati, conteggiato sulla distanza totale percorsa ed eventuale indennità di attesa;
- qualora invece la Centrale Operativa richieda il trasporto avvalendosi del servizio di navetta che il soggetto accreditato eroga indipendentemente dalla convenzione con il Plus Coros-Anglona-Figulinas, la tariffa applicata sarà quella corrispondente al costo del biglietto per la singola corsa.

- qualora il servizio di trasporto necessiti di un accompagnatore lo stesso sarà richiesto agli enti no profit. In tal caso, per l'accompagnatore, sarà previsto un indennizzo di € 5,00/ora calcolato in base ai tempi impiegati: dalla partenza fino all'orario di arrivo o di ritorno.

Saranno liquidati solamente i pagamenti dei servizi richiesti dalla Centrale Operativa.

In nessun caso il pagamento non potrà essere richiesto dal soggetto accreditato all'utente fruitore del servizio.

Art. 20 - Tariffe per le Aziende profit e no profit (privato sociale)

Per le aziende private (compreso il privato sociale no profit) è stabilito un rimborso a chiamata per i trasporti entro i 15 km di € 10,00, quale tariffa forfetaria di base, oltre alle tariffe chilometriche secondo la tabella di seguito riportata:

percorso per fasce chilometriche (solo andata)	Prezzo a chilometro oltre l'IVA di competenza	Eventuali tempi di attesa Costo/ora
1-25 km	€ 1,37	
26-35 km	€ 1,25	
36-45 km	€ 1,14	€ 10,00
Oltre i 46 Km	€ 1,03	

Le tariffe saranno aggiornate semestralmente dall'Ufficio di Piano in base alle tariffe del carburante indicate dall'ACI.

Qualora il Comune di partenza sia un Comune limitrofo a quello della propria sede operativa, verrà riconosciuta una indennità chilometrica per tale tragitto (dalla propria sede operativa fino al comune di residenza dell'utente richiedente) pari a € 0,70 iva inclusa sulla base della percorrenza chilometrica certificata dall'ACI.

Qualora il servizio non dovesse essere disdetto entro i termini concordati o qualora il passeggero non si dovesse presentare all'appuntamento per usufruire del servizio di trasporto, sarà riconosciuta al soggetto erogatore una quota pari al 50% dell'indennità chilometrica se dovuta e del costo chilometrico per il percorso previsto e non effettuato.

Art. 21 - Tariffe per le associazioni di volontariato

Per le associazioni di volontariato è stabilito un rimborso a chiamata per i trasporti entro i 15 km di € 10,00, quale tariffa forfetaria di base, oltre alle tariffe chilometriche secondo la tabella di seguito riportata:

percorso per fasce chilometriche (solo andata)	Prezzo a chilometro oltre l'IVA di competenza	Eventuale accompagnatore Costo/ora	Eventuali tempi di attesa Costo/ora
1-25 km	€ 0,69		
26-35 km	€ ,63		
36-45 km	€ 0,57	€ 5,00	€ 5,00
Oltre i 46 Km	€ 0,52		

Le tariffe saranno aggiornate semestralmente dall'Ufficio di Piano in base alle tariffe del carburante indicate dall'ACI.

Qualora il Comune di partenza sia un Comune limitrofo a quello della propria sede operativa, verrà riconosciuta una indennità chilometrica per tale tragitto (dalla propria sede operativa fino al comune di residenza dell'utente richiedente) pari a € 0,51 iva inclusa sulla base della percorrenza chilometrica certificata dall'ACI.

Qualora il servizio non dovesse essere disdetto entro i termini concordati o qualora il passeggero non si dovesse presentare all'appuntamento per usufruire del servizio di trasporto,

sarà riconosciuta al soggetto erogatore una quota pari al 50% dell'indennità chilometrica se dovuta e del costo chilometrico per il percorso previsto e non effettuato.

Art. 22 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione del presente Regolamento, dovranno essere preliminarmente affrontate e possibilmente risolte in via bonaria. In ogni caso, ove ciò non avvenisse e risultassero vani altri tentativi di conciliazione, si individua come Foro esclusivo competente quello di Sassari.

Osilo, 24.01.2012

Il Responsabile del Servizio
Dott. Mario Bonu